



*Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati  
sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali*

*Le Scuole di dottorato e le tecniche  
per l'occupabilità dei lavoratori della ricerca*

---

di IACOPO SENATORI

**Sommario:** 1. Il dottorato di ricerca: modello e criticità. - 2. Le Scuole come metodo organizzativo dei dottorati finalizzato all'occupabilità. - 3. I requisiti delle Scuole: la razionalizzazione dell'attività formativa. - 4. Segue: l'apertura verso l'esterno. - 5. Segue: l'internazionalizzazione. 6. Osservazioni conclusive: una proposta per nuove occasioni di incontro tra l'alta formazione e il mondo del lavoro

**Working paper n.15/2005**

---

Pubblicazione registrata il giorno 11 novembre 2001  
presso il Tribunale di Modena. Registrazione n. 1609

1) Il dottorato di ricerca:  
modello e criticità

Nell'eterogeneo insieme delle sedi dell'alta formazione<sup>i</sup>, i dottorati di ricerca si caratterizzano per essere finalizzati "all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione"<sup>ii</sup>. Tuttavia, sull'effettiva rispondenza dei dottorati al proprio obiettivo istituzionale sono state autorevolmente espresse, di recente, serie perplessità. Lo stesso Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu), che opera nell'ambito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il compito di formulare giudizi tecnici sull'attività degli Atenei, ha rilevato in proposito importanti profili di criticità che dal piano delle risorse disponibili e della qualità della didattica si riverberano negativamente su quello del rendimento, in termini di collocazione dei dottorandi e dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro<sup>iii</sup>.

Al di là dell'annoso problema delle risorse finanziarie<sup>iv</sup>, una spiegazione di tali criticità potrebbe forse essere rinvenuta nello scarso grado di implementazione di alcuni punti qualificanti della disciplina dei dottorati, come in particolare la prevista "possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in contesto di attività lavorative"<sup>v</sup>. Si tratta di un requisito di idoneità delle sedi dei corsi di dottorato, che, al pari dell'altro requisito della "previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici o soggetti privati"<sup>vi</sup>, esprime una vocazione occupazionale ad ampio raggio, la quale appare tuttavia smentita da una prassi per la quale il dottorato è visto prevalentemente come il primo passaggio della carriera accademica o come un mero titolo di studio da spendere nel mercato delle professioni autonome<sup>vii</sup>.

Una simile considerazione sembra aver ispirato il d.m. Università 5 agosto 2004, n. 262, che ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006 ha stabilito quale criterio preferenziale per il finanziamento dei dottorati, sotto forma di borse di studio ed incentivi, l'adozione di un peculiare modello organizzativo, quello della "Scuola di dottorato di ricerca" che, come si vedrà in seguito, appare votato al miglioramento della qualità didattica e della resa occupazionale dei corsi.

2) Le Scuole come  
metodo organizzativo dei  
dottorati finalizzato  
all'occupabilità

L'art. 17 del d.m. Università 5 agosto 2004, n. 262 definisce le Scuole di dottorato di ricerca come istituzioni caratterizzate da requisiti di idoneità aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i dottorati dall'art. 2, c. 3, d.m. Università 30 aprile 1999, n. 224. Quest'ultima norma contempla, oltre alle già citate "possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative" e alla "previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati", i seguenti criteri: la "presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso"; la "disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei

dottorandi”; la “previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio di docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area di riferimento del corso”; “l’attivazione di sistemi di valutazione”, relativi alla permanenza dei requisiti di cui sopra nonché “alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui all’articolo 4, anche in relazione agli sbocchi professionali” e “al livello di formazione dei dottorandi”.

Rispetto a tale elencazione, i requisiti aggiuntivi fissati dal d.m. n. 262 consistono nella afferenza di uno o più corsi alla medesima macro-area scientifico disciplinare, in stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo, nonché in documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri.

Il regolamento ministeriale si raccorda ad esperienze di organizzazione didattica recentemente avviate in alcuni Atenei, ricondotte nonostante l’eterogeneità alla comune denominazione di “Scuola di dottorato”. Si manifesta con ciò la volontà di incentivare la diffusione di tali esperienze, evidentemente ritenute le più brillanti all’interno del fosco panorama delineato nel paragrafo precedente. Tuttavia, sul piano definitorio, dalla norma citata non si evince alcuna informazione aggiuntiva sulla natura e sulla funzione delle Scuole, se non che la loro attivazione costituisce elemento premiante al fine dell’attribuzione dei fondi ministeriali.

Ai fini interpretativi risulta pertanto di fondamentale importanza il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Ad esso il regolamento assegna il compito di formulare i criteri per l’istituzione delle Scuole, che saranno recepiti in un decreto ministeriale, e i giudizi sull’attività delle Scuole stesse, le quali potranno accedere agli incentivi economici erogati dal Ministero solo previo parere favorevole del Cnvsu<sup>viii</sup>.

Il Comitato ha diffuso nel gennaio 2005 un Documento d’indirizzo<sup>ix</sup> nel quale, riprendendo talune considerazioni del Consiglio universitario nazionale (Cun)<sup>x</sup> vengono proposte alcune linee interpretative circa la natura e gli obiettivi delle Scuole e fornite alcune indicazioni di massima sui criteri costitutivi ritenuti più idonei.

Quanto al primo dei profili contenutistici del documento, dall’elencazione ministeriale dei requisiti aggiuntivi delle Scuole il Cnvsu trae l’indicazione che l’elemento di novità da queste rappresentato riguardi in prevalenza il piano organizzativo. Le Scuole rappresenterebbero infatti una nuova modalità di organizzazione del dottorato, ovvero, come già rilevato dal Cun, “un esempio di buone pratiche organizzative” che possono consentire di “aggregare aree scientifiche che hanno affinità metodologiche e culturali e di proporre approfondimenti tra loro coerenti, in grado di favorire percorsi formativi comuni, connessioni multidisciplinari e ricerche di confine tra i diversi saperi”.

L’impulso alla riorganizzazione dei corsi si fonda su importanti argomenti di tipo funzionale. Il Comitato osserva, anche alla luce delle esperienze già in corso, come “la motivazione principale per l’istituzione delle Scuole sia quella di definire un’adeguata strategia del post-laurea, che pone il dottorato al centro dell’attività di ricerca e del rapporto con le professionalità più avanzate, presenti o avvertite come necessarie nel contesto socio-

**3) I requisiti delle Scuole:  
la razionalizzazione  
dell'attività formativa**

economico, in cui l'Ateneo opera”.

I rilievi del Cnvsu riecheggiano i più recenti indirizzi comunitari relativi al ruolo della formazione universitaria nel contesto delle politiche per l'occupazione, in particolare per il richiamo all'espansione e al consolidamento dei rapporti tra il sistema formativo universitario, la ricerca e il tessuto produttivo sul quale i singoli Atenei operano. Infatti la Commissione europea, proponendosi di orientare l'azione universitaria a fornire un contributo alla realizzazione degli obiettivi della “Strategia di Lisbona”, ha previsto misure di supporto agli istituti e alle reti postuniversitarie di dottorato, condizionate alla circostanza che gli istituti soddisfino alcuni requisiti tra cui, in primo luogo, l'interdisciplinarietà, la forte caratterizzazione europea e la partecipazione diretta dell'industria<sup>xi</sup>. Una prospettiva programmatica confermata a livello nazionale, seppure senza specifico riguardo ai dottorati di ricerca, dal Cnel, secondo il quale affinché le Università italiane possano svolgere un ruolo attivo nello sviluppo territoriale “deve essere favorita anche a livello più puntuale la contaminazione tra rete universitaria, mondo dell'impresa e rappresentanze sociali volta a promuovere innovazione e sviluppo, favorendo le interconnessioni tra questi soggetti”<sup>xii</sup>.

Esaminando analiticamente i singoli requisiti caratterizzanti delle Scuole, quello che appare preminente secondo il documento di indirizzo del Cnvsu è la razionalizzazione dell'attività formativa<sup>xiii</sup>. A questa stregua, la Scuola non dovrebbe costituire una semplice riformulazione dell'esistente, bensì una modalità di organizzazione del dottorato diversa da quelle fino ad oggi conosciute, e definita sulla base di necessità oggettive, rilevate in conseguenza di una valutazione di merito scientifico. La “buona pratica organizzativa” consisterebbe, in particolare, nell'aggregazione di aree scientifiche affini e nella multidisciplinarietà<sup>xiv</sup>.

Essenziali a questo fine sono il coinvolgimento nel progetto di un elevato numero di docenti e ricercatori e l'elevata qualificazione scientifica dei docenti e dei dipartimenti coinvolti: secondo il Comitato “dovrebbero istituirsi scuole solo se vi sono risorse sufficienti a promuoverne l'attività e se i dottorati esistenti o proposti hanno elevati requisiti di qualità scientifica e validi programmi formativi”.

Da tali affermazioni è possibile dedurre che, anche nel sistema delle Scuole di dottorato, l'oggetto su cui è destinata a concentrarsi l'attività di valutazione da parte degli organi preposti al controllo delle istituzioni formative universitarie, ai fini dell'erogazione dei contributi pubblici, restino i singoli corsi afferenti alla Scuola e non quest'ultima nel suo complesso. Coerentemente, il Cnvsu dichiara che non è richiesto che tutti i dottorati si trasformino in Scuole: al contrario, la modifica strutturale “andrebbe destinata solo a quelle aree scientifiche che l'Ateneo ritiene strategiche per il proprio sviluppo”.

A questo proposito si pone una delicata questione operativa, ovvero: quanti corsi di dottorato devono essere organizzati all'interno di una Scuola? Nel vuoto normativo, il Cnvsu sembra ammettere che una Scuola possa organizzare anche un solo corso: il documento di indirizzo afferma infatti che la razionalizzazione “non esclude che al proprio interno le scuole possano prevedere l'articolazione in corsi”, ammettendo quindi l'ipotesi inversa.

Nondimeno, l'analisi dei regolamenti di alcune Scuole già istituite<sup>xv</sup> mostra che tutte queste aggregano più di un corso: del resto lo stesso documento del Cnvsu sembra valorizzare un simile assortimento dell'organizzazione didattica delle Scuole, poiché sollecita la programmazione di "percorsi formativi con fasi comuni a più corsi di dottorato"<sup>xvi</sup>.

Parallelamente alla questione appena posta, si sviluppa quella relativa all'oggetto dell'attività formativa, ovvero all'estensione tematica delle Scuole. Il d.m. n. 262 fa riferimento all'afferenza dei corsi alla medesima macro-area scientifico disciplinare, senza però specificare a cosa l'espressione "macro-area" alluda. Sembra scontato il richiamo alle aree disciplinari in cui si articola l'offerta formativa universitaria (attualmente 14 ai sensi del d.m. Università del 4 ottobre 2000), a loro volta composte da settori scientifico-disciplinari (SSD): se ne potrebbe dedurre che le Scuole, in coerenza con i ripetuti richiami alla multidisciplinarietà della formazione<sup>xvii</sup>, debbano coprire uno spazio di contenuti ed obiettivi più vasto di quello contenuto in un'area disciplinare. Tuttavia, da questo punto di vista il Cnvsu propone un'interpretazione non rigorosa, rilevando l'inopportunità di formulare indicazioni vincolanti sull'estensione tematica delle Scuole, in quanto essa può dipendere da una serie di variabili soggettive come le dimensioni di ciascun Ateneo, la consistenza dei corsi di dottorato ivi esistenti e la loro tipologia. Ciò che conta, secondo il Comitato, è che l'offerta formativa non finisca per corrispondere a tematiche di ricerca specifiche o a singoli settori scientifico-disciplinari, ma occupi campi scientifici ragionevolmente estesi.

Il criterio della razionalizzazione dell'attività formativa non incide sulle concrete modalità organizzative delle Scuole, su cui il Comitato riconosce alle singole istituzioni la più ampia libertà di scelta. Nel documento di indirizzo, sulla base della classificazione delle esperienze già avviate, vengono individuate tre possibili modalità, che si differenziano per il grado di concentrazione nella Scuola delle attività preesistenti.

1) Scuola Unica. Questa raccoglie e organizza al suo interno tutti i corsi, è responsabile dell'attività formativa e cura tutte le attività correlate, come ricevere e ripartire le risorse, tenere i rapporti tra le Università e le realtà esterne, definire le modalità di accesso<sup>xviii</sup>;

2) Scuole di Area. Esse raccolgono, sotto forma di indirizzi o sezioni, corsi di dottorato preesistenti aventi tematiche comuni. Secondo questa modalità, in un Ateneo potranno esistere più Scuole: anche nell'ordine della decina negli Atenei maggiori. Questo tipo di Scuola ha il compito di ripartire le risorse tra i diversi indirizzi, ma non costituisce un momento unico di organizzazione e gestione dell'attività formativa di terzo livello. Infatti, ogni Scuola gestisce autonomamente le varie attività dei dottorati ad essa afferenti, come le modalità di ammissione, la didattica, gli stages<sup>xix</sup>;

3) Scuola integrativa. Questo tipo di Scuola si costituisce con riferimento ad ambiti disciplinari specifici, sovrapponendosi ai corsi ed integrandone le risorse. Secondo questo schema, i corsi mantengono pienamente la propria autonomia, e alla Scuola è riservato un ruolo complementare, che si esplica generalmente mediante la contribuzione ad eventuali attività comuni<sup>xx</sup>.

Un altro profilo rilevante sottolineato dal Cnvsu in merito alla

razionalizzazione dell'attività formativa riguarda i metodi di organizzazione del percorso formativo. Il documento, rifacendosi alle Scuole già attivate, considera positivamente l'impiego del sistema dei Crediti Formativi Universitari (CFU), che viene ritenuto molto utile ai fini dell'uniformazione mediante criteri qualitativi comuni delle attività presenti nei vari corsi o indirizzi. Si precisa tuttavia che i CFU considerati in questa sede non equivalgono a quelli in uso nei corsi universitari: i crediti per il dottorato si conseguono mediante presentazione di lavori a congressi e convegni, partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e scuole estive, svolgimento di seminari in sedi universitarie. Questo genere di attività, pertanto, dovrebbe costituire un elemento costante nella formazione ordinaria dei dottorandi<sup>xxi</sup>.

Il documento del Cnvsu segnala infine la necessità di maggiore chiarezza e trasparenza nella definizione dell'offerta formativa<sup>xxii</sup>. Tale precisazione appare importante, in quanto riflette un'idea, enunciata anche dal Cun<sup>xxiii</sup>, fondamentale nel quadro della riorganizzazione del sistema e che quindi, presumibilmente, dovrà essere tenuta presente ai fini della definizione della struttura organizzativa di una Scuola. Si allude all'opinione secondo cui la formazione di terzo livello dovrà rappresentare l'elemento chiave di una nuova, adeguata "strategia del post-laurea", ed in particolare al dottorato spetterà il ruolo di "centro dell'attività di ricerca e del rapporto con le professionalità più avanzate, presenti o avvertite come necessarie nel contesto socio-economico in cui l'Ateneo opera".

E' infatti intuitivo come, ai fini di un'efficace integrazione dei dottorati con i soggetti esterni, che costituiscono il tessuto sociale, economico e produttivo del territorio di riferimento, gli obiettivi, le modalità di funzionamento e i criteri che assicurano la qualità scientifica e la spendibilità professionale della formazione di terzo livello debbano essere espressi in modo trasparente, e quindi comprensibile dall'esterno. Ciò in quanto l'adeguata conoscenza degli scopi e del contenuto di un corso formativo è un elemento imprescindibile affinché si consolidi nell'ambiente un clima di fiducia reciproca tra gli attori – studenti, istituzioni formative, enti e imprese -, il quale a sua volta è determinante ai fini della costituzione di una rete di stabili relazioni tra i soggetti che compongono un determinato contesto socio-economico, come quella in cui il disegno ministeriale intende inserire i dottorati di ricerca<sup>xxiv</sup>.

Sullo sfondo di queste considerazioni, è possibile distinguere nettamente la vera cifra distintiva del disegno di riorganizzazione della formazione di terzo livello, ossia la proposta di una diversa occupabilità dei dottorandi e dottori di ricerca, la cui attività non dovrebbe più svolgersi nell'ambito della sola "formazione alla ricerca", che contempla quale unico sbocco la carriera da ricercatore in ambito accademico o presso strutture di ricerca, bensì orientarsi ad una "formazione attraverso la ricerca"<sup>xxv</sup> che consenta l'occupazione in altre professionalità nel settore privato o pubblico<sup>xxvi</sup>.

#### 4) Segue: l'apertura verso l'esterno

Funzionale all'obiettivo dell'inserimento dei dottorati in una rete di relazioni con il tessuto sociale e produttivo è il secondo requisito indicato dal Cnvsu per le Scuole: quello dell'apertura verso l'esterno<sup>xxvii</sup>. Tale requisito è in realtà interpretabile in due modi: per un verso attiene all'attrattività della scuola nei confronti di studenti esterni, anche stranieri; per altro verso – e forse

soprattutto – allude al consolidamento di relazioni con enti esterni, ed in particolare con le realtà produttive e sociali presenti nel territorio.

Non sfugge, anche da questo punto di vista, l'allineamento del progetto nazionale di modifica del sistema formativo di terzo livello alle indicazioni comunitarie: se da parte sua la Commissione ha segnalato che l'attrattività verso l'esterno costituisce uno dei principali strumenti della modernizzazione dell'Università nel quadro della strategia di Lisbona<sup>xxviii</sup>, assieme alla riforma dei mezzi di finanziamento, il Cnvsu rileva come le relazioni con l'esterno possano essere particolarmente utili proprio ai fini del reperimento di fondi<sup>xxix</sup>, oltre che per la qualificazione professionale dei dottorandi e il loro inserimento lavorativo<sup>xxx</sup>.

Emerge da questi rilievi, ancora una volta, il rapporto funzionale che lega l'organizzazione delle Scuole all'obiettivo dell'occupabilità degli allievi, o in altri termini il fatto che il valore aggiunto recato dalle Scuole dovrebbe consistere proprio nell'indirizzare il dottorato verso l'acquisizione di professionalità elevate, di grande rilevanza sotto l'aspetto socio-economico e spendibili in ambito produttivo<sup>xxxi</sup>. Infatti, con riguardo alle esperienze già avviate, il Cnvsu sottolinea con favore caratteristiche didattiche e organizzative quali: "coinvolgimento dei dottorandi in progetti di ricerca cui partecipano aziende e/o enti di servizio, stage presso laboratori o strutture che erogano servizi avanzati, corsi sull'organizzazione di strutture produttive e le loro problematiche tecnologiche, inserimento di autorevoli personalità del mondo economico negli organi della scuola"<sup>xxxii</sup>.

Coerentemente, il documento di indirizzo specifica come tra i profili rilevanti per il perfezionamento del requisito dell'apertura verso l'esterno debba figurare quello dell'inclusione del lavoro di ricerca finalizzato alla tesi "nell'ambito di uno specifico programma di ricerca", allo scopo di favorire "la formulazione di tesi che prevedano il coinvolgimento, come valutatori e relatori, di autorevoli studiosi esterni e la possibilità di ampia diffusione internazionale"<sup>xxxiii</sup>.

Si può rilevare da quest'ultimo inciso come l'apertura verso l'esterno si intrecci strettamente con il requisito dell'internazionalizzazione, che costituisce autonomo criterio di valutazione (v. infra). Inoltre, sembra possibile sostenere che, poiché entrambi i requisiti si collocano nel filone della nuova occupabilità dei dottorandi, l'ambito della diffusione internazionale delle ricerche invocata nel documento del Cnvsu non sia solo quello accademico, ma comprenda i più svariati contesti sociali e produttivi, i quali dovranno quindi essere tenuti in conto nella formulazione dei programmi formativi, qualora si intenda trovare anche in quei settori una platea di destinatari interessati.

A questo proposito, tuttavia, pare opportuna una precisazione. Se appare del tutto condivisibile la constatazione che il miglioramento delle prospettive occupazionali di chi completa un corso di dottorato di ricerca richiede l'uscita da percorsi formativi svolti soltanto all'interno e ad uso del mondo accademico, non sembra d'altro canto opportuno enfatizzare oltremisura l'aspetto dell'applicazione pratica degli esiti della ricerca del dottorando. Non si deve trascurare infatti che l'attività di ricerca ha una funzione prima di tutto formativa, e che l'oggetto primario della formazione è proprio l'acquisizione delle tecniche e lo sviluppo delle attitudini necessarie per



la ricerca: pertanto, salvo non voler disconoscere la rilevanza che nell'ambito di un processo di questo genere riveste l'acquisizione di un bagaglio culturale di base, pur se di uso prettamente speculativo<sup>xxxiv</sup>, sembra che la valutazione dell'esito del processo formativo non debba dipendere solo, e nemmeno prevalentemente, dalla sua immediata spendibilità pratica. La valutazione dell'attività del dottorando dovrebbe invece continuare ad essere compiuta prima di tutto secondo la sua rispondenza a canoni di scientificità, e come tale essere di competenza primaria di soggetti qualificati scientificamente.

Le medesime considerazioni valgono a proposito della fase iniziale del processo formativo, quella della definizione del programma. Anche a questo riguardo i profili scientifici dovrebbero continuare a prevalere, per rispettare le peculiari caratteristiche che differenziano il dottorato di ricerca da altre esperienze formative di pari livello. Solo con questa preliminare puntualizzazione, si ritiene, dovrebbe essere letta l'indicazione del Cnvsu secondo cui le Scuole, quale che sia la loro forma organizzativa, dovranno dotarsi di un Comitato Scientifico costituito da personalità esterne, anche straniere, di riconosciuta autorevolezza, con funzioni di indirizzo scientifico e di valutazione dell'attività della scuola. L'autorevolezza delle personalità esterne in parola dovrà essere valutata esclusivamente dal punto di vista scientifico, ovvero della qualità della produzione scientifica: il Comitato Scientifico non dovrà invece diventare la sede dell'integrazione con il mondo economico e produttivo.

Con ciò non si vuole negare l'auspicio innanzi ricordato del Cnvsu che, ai fini della costituzione di una rete stabile di relazioni esterne, l'integrazione con l'esterno abbia luogo anche mediante l'inserimento di autorevoli personalità del mondo economico e produttivo all'interno degli organi della Scuola: si intende semplicemente puntualizzare che l'organo preposto allo scopo non potrà essere il Comitato Scientifico, il quale dovrà bensì continuare a rappresentare la sede di conservazione, anche formale, dell'autonomia delle istituzioni scientifiche proclamata dall'art. 33 Cost.<sup>xxxv</sup>

Anche in merito all'apertura sul versante delle relazioni con studenti ed istituzioni universitarie esterne, il documento del Cnvsu fornisce alcune linee di indirizzo<sup>xxxvi</sup>: le Scuole dovranno pubblicizzare in forma adeguata la propria offerta formativa, sia a livello nazionale che internazionale; dovranno inoltre fornire informazioni appropriate ai dottorandi provenienti da Atenei diversi, allo scopo di facilitarne l'inserimento scientifico e logistico (si sottolinea in particolare la necessità di emanare i bandi e svolgere le lezioni in lingua inglese); dovranno essere formulati in modo chiaro i criteri di selezione; una congrua percentuale di borse di studio dovrà essere attribuita a studenti meritevoli provenienti da altre sedi e stranieri.

Le indicazioni da ultimo riportate conducono all'esame dell'ultimo criterio, quello dell'internazionalizzazione<sup>xxxvii</sup>, che in effetti appare strettamente connesso con i due esaminati in precedenza, e quasi vi si confonde.

E' ormai generalizzata l'opinione secondo cui la rete di relazioni che dovrebbe collegare gli enti formativi alle istituzioni e agli attori sociali non possa non estendersi a livello internazionale. Solo in questo modo, si afferma,

## 5) Segue: l'internazionalizzazione



il sistema formativo sarà in grado di sintonizzarsi con le tendenze espansive - nel senso della dimensione territoriale - delle economie e dei mercati, e per questa via soddisfare il fabbisogno di professionalità espresso dai diversi contesti produttivi e consentire l'auspicato incremento dei tassi occupazionali e di mobilità geografica della popolazione. Non a caso, l'obiettivo della "Strategia di Lisbona" - rendere quella europea un'economia competitiva basata sulla conoscenza - presuppone la collocazione del tema dei raccordi tra le istituzioni formative, il mondo produttivo e, più in generale, il mercato del lavoro, in uno scenario internazionale: è questo infatti lo spazio entro cui si svolge la competizione economica nella quale l'Unione europea è coinvolta, e nel quale essa intende contrapporre proprio lo strumento concorrenziale della conoscenza a quello, utilizzato da altri Paesi, della riduzione del costo del lavoro.<sup>xxxviii</sup>

Rispondendo a tali sollecitazioni, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca conferma con il d.m. n. 262/2004 di attribuire un'importanza fondamentale alle relazioni internazionali nell'ambito della formazione di terzo livello, come peraltro chiaramente anticipato nel 2001, con il d.m. n. 115.

In quella occasione, individuando, nell'ambito di un programma sperimentale di sostegno alla costituzione di poli di alta qualificazione e corsi di dottorato di ricerca, i requisiti che avrebbero permesso a tali strutture formative di accreditarsi come "Scuola di dottorato di ricerca di alta qualificazione", il Ministero aveva prescritto tra gli altri<sup>xxxix</sup>: "inserimento della struttura promotrice in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria"; "previsione di uno o più Comitati o Consigli scientifici con presenza per almeno un terzo di membri della comunità scientifica internazionale"; frequenza dei dottorandi ad "attività formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali"; "obbligo di assegnare almeno il 50 per cento delle borse di dottorato di ricerca a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere".

Secondo questo programma, la vocazione internazionale dei dottorati avrebbe dovuto essere sostenuta da un adeguato impegno di risorse, ed in particolare<sup>xl</sup>: dall'"incremento dell'ammontare delle borse per i periodi di effettiva permanenza all'estero" dei dottorandi; dall'ampia "pubblicizzazione dei bandi e delle procedure pubbliche di selezione comparativa dei candidati" e da misure volte ad assicurare la "capacità della struttura (...) di assicurare la residenzialità dei dottorandi e dei ricercatori".

Tali indicazioni possono senz'altro essere tenute presenti per tracciare le coordinate dell'internazionalizzazione invocata dal d.m. del 2004, e a questo fine appaiono utili le considerazioni svolte dal Cnvsu nel documento di valutazione delle esperienze incluse nel programma sperimentale<sup>xli</sup>.

Il panorama raffigurato appare denso di criticità: in particolare, le carenze più rilevanti che le esaminate azioni-pilota denotano riguardano il profilo dell'inserimento in reti internazionali e l'accesso per studenti di altre sedi. E' soprattutto la predisposizione di strutture adatte ad ospitare gli allievi esterni a mancare in una quantità considerevole di casi. Difetti notevoli sono inoltre stati rilevati, pur se in misura più limitata, anche per quanto riguarda il legame con strutture di ricerca internazionali e la partecipazione di studiosi

stranieri ai Comitati Scientifici; al punto che in relazione ad una delle esperienze in esame il Cnvsu ha rilevato come "il complesso sistema di governo messo in opera sia più rivolto ad assicurare le varie componenti accademiche che ad aprire il sistema dei dottorati a un confronto critico con la comunità internazionale". Tutto ciò a scapito della possibilità di inserimento dei dottorandi nella comunità scientifica internazionale, che dovrebbe costituire uno dei punti qualificanti delle Scuole di dottorato.

Le suddette considerazioni potranno orientare i progetti di costituzione di nuove Scuole, focalizzando i punti sui quali è più opportuno concentrare gli interventi, anche nell'ottica dell'accesso agli incentivi economici ministeriali. Ciò è stato confermato dal Cnvsu nel documento di indirizzo del gennaio 2005, che enuclea i requisiti delle Scuole nel quadro dell'internazionalizzazione mediante la piana riproposizione di quelli già definiti in relazione alle esperienze-pilota: presenza non episodica di una qualificata docenza internazionale; definizione di forme di reciproco riconoscimento di titoli o di corsi; partecipazione dei dottorandi a programmi di ricerca internazionali; istituzione di un Comitato Scientifico internazionale (aspetto su cui si rimanda alle considerazioni svolte nel paragrafo precedente).

L'analisi di tali requisiti aiuta a precisare con maggiore chiarezza l'effettivo ruolo della Scuola ai fini dell'internazionalizzazione e, più in generale, nel perseguimento degli obiettivi di occupabilità che improntano il progetto di riforma: non un ruolo di motore primario, ma una funzione complementare, di ausilio all'ottimizzazione delle risorse tecniche, economiche, relazionali e scientifiche che devono già appartenere al bagaglio dei dottorati e dei soggetti (docenti e strutture di Ateneo) che li costituiscono. Il Cnvsu, infatti, ricorda che "non si ottiene l'obiettivo della internazionalizzazione se la scuola non si radica sull'attività di gruppi già efficacemente inseriti nella comunità internazionale". Il valore aggiunto della scuola, in questo senso, dovrebbe consistere nell'agevolare lo sviluppo e il consolidamento di questi rapporti, facilitando per questa via l'inserimento dei dottorandi all'interno di una vasta e qualificata comunità scientifica<sup>xlii</sup>.

**6) Osservazioni  
conclusive: una proposta  
per nuove occasioni di  
incontro tra l'alta  
formazione e il mondo  
del lavoro**

E' comunemente affermato, anche nei documenti comunitari<sup>xliii</sup>, che l'innalzamento dei livelli quantitativi e qualitativi dell'occupazione per i lavoratori della ricerca non rappresenti solo un fatto positivo ai fini delle rilevazioni statistiche sull'andamento dei tassi occupazionali, ma anche un fattore fondamentale per la crescita qualitativa del sistema economico e produttivo. In altri termini, la maggiore quantità di conoscenza disponibile sul mercato è in grado di determinare quelle innovazioni di processo e di prodotto che si ritengono indispensabili per accrescere la competitività dell'economia europea nel mercato globale, fondandola sulla qualità dei prodotti in alternativa alla riduzione dei costi.

L'idea che una più intensa attenzione al tema della ricerca e dell'alta formazione possa produrre una tale combinazione di effetti virtuosi non è un frutto originale dei regolamenti ministeriali citati nei paragrafi precedenti: nella storia recente del nostro ordinamento, il medesimo impianto progettuale è presente nella l. n. 196/1997 (c. d. "Pacchetto Treu"), che ricollegandosi al Protocollo del luglio 1993 e al Patto per il lavoro del settembre 1996 ha

tratteggiato, all'art. 14, un embrionale corpo di misure normative rivolte al sostegno dell'occupazione nel settore della ricerca<sup>xliv</sup>. Queste misure consistono, da un lato, nell'erogazione a favore di determinati soggetti, in particolare delle piccole e medie imprese, di contributi economici finalizzati all'avviamento ad attività di ricerca di titolari di diploma universitario, laureati e dottori di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro subordinato, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata; dall'altro nell'invio in distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca, dipendenti di Università ed enti di ricerca, presso piccole e medie imprese, con la contestuale erogazione a dette istituzioni di contributi finalizzati a consentire loro l'assunzione a termine, in sostituzione del personale distaccato, di titolari di diploma universitario, laureati o dottori di ricerca.

E' agevole rilevare come entrambe le tipologie di strumenti predisposte dalla l. n. 196/1997, al pari delle più recenti normative dedicate alla transizione dai percorsi formativi al lavoro, tra cui quelle relative alle Scuole di dottorato, presuppongano l'esistenza di consolidate relazioni tra gli istituti di ricerca ed alta formazione e il mondo produttivo. Relazioni operanti secondo una direttrice bidirezionale, mediante la quale si perseguono, da un lato, l'aumento delle occasioni di impiego dei ricercatori, nonché l'incremento della loro professionalità tramite l'applicazione pratica del sapere; dall'altro la modernizzazione delle imprese attraverso l'acquisizione di un patrimonio di conoscenza, e per questa via l'incremento della loro competitività<sup>xlv</sup>. Le stesse misure si differenziano poi tra loro per il genere di impiego offerto ai lavoratori della ricerca: la prima sembra infatti orientata alla transizione, tramite la fase intermedia dell'impiego temporaneo, dalle sedi formative all'occupazione stabile nel tessuto produttivo<sup>xlvi</sup>, mentre la seconda appare concepita con riguardo alla stabilizzazione dell'impiego nel contesto accademico, o comunque nella ricerca pura, secondo uno schema articolato che prevede, per un verso, a vantaggio dei più esperti, periodi di formazione e ampliamento delle competenze attraverso esperienze temporanee di lavoro presso le imprese - le quali in cambio potranno giovare dell'apporto di conoscenza offerto dai ricercatori distaccati presso di loro -, e successivamente il rientro alle strutture di origine per la continuazione del lavoro di ricerca; per altro verso, l'apertura di un canale di ricambio generazionale, realizzata con il provvisorio arruolamento di lavoratori più giovani da introdurre al mestiere di ricercatore<sup>xlvii</sup>.

Il fatto che a quasi un decennio dall'emanazione della norma de qua i legislatori e i governi, tanto quello nazionale quanto quello comunitario, continuano ad insistere, con toni sempre crescenti, sulla necessità di incrementare l'occupazione nel settore della ricerca e consolidare gli scambi tra il mondo dell'alta formazione e il tessuto produttivo, potrebbe indurre perplessità circa l'effettivo radicamento, tra gli operatori del sistema formativo e gli attori del mercato del lavoro, delle tecniche a quello scopo ideate dal "Pacchetto Treu". Tuttavia, pare lecito domandarsi se da tali tecniche, o dalla logica che le sottende, non possano trarsi indicazioni utili per rendere efficaci gli strumenti di più recente elaborazione, finalizzati ad agevolare l'incontro tra le istituzioni formative e il mondo produttivo, e tra questi in particolare quello delle Scuole di dottorato.

A questo proposito, potrebbe a prima vista apparire problematica l'ipotesi di una meccanica riproducibilità degli schemi di cui all'art. 14, l. n. 196/1997, in funzione dell'apertura delle Scuole verso l'esterno (cfr. § 4). Tali schemi hanno infatti riguardo, in prevalenza, a soggetti già introdotti nel mondo del lavoro – ricercatori, tecnici o tecnologi di ricerca – o che comunque hanno già concluso il proprio percorso formativo – titolari di diploma universitario, laureati e dottori di ricerca – mentre le Scuole operano in una fase cronologicamente anteriore. Queste infatti sono istituti di formazione, nel cui ambito gli scambi con il tessuto produttivo adempiono prima di tutto allo scopo di sviluppare il bagaglio culturale degli allievi con l'esperienza pratica, e consentire loro di stringere rapporti con l'esterno in vista di un futuro impiego; ovvero, le reti di relazioni incidono non tanto sul piano dell'occupazione, ma su quello attiguo dell'occupabilità. Tuttavia, non sembra che tale differenza debba essere sopravvalutata, in particolare se si tiene presente che il dato caratterizzante delle Scuole consiste proprio nell'enfasi posta sulla finalizzazione dell'esperienza formativa ad uno sbocco lavorativo. Cosicché, proprio le Scuole di dottorato potrebbero costituire un'opportunità per rivitalizzare, inserendole in uno scenario più complesso, almeno parte delle tecniche elaborate nel "Pacchetto Treu". Una strada percorribile potrebbe essere quella di progettare, con specifici accordi tra gli enti formativi e le imprese<sup>xlviii</sup>, un percorso formativo del dottorando che contempli lo svolgimento del lavoro di tesi in stretto collegamento con il contesto aziendale, e, in seguito al conseguimento del titolo, lo sviluppo del progetto tramite la costituzione di un rapporto a termine con il dottore di ricerca, ai sensi dell'art. 14, nell'ambito di un programma di durata predeterminata. Questa seconda fase potrebbe servire per concretizzare l'applicazione pratica del progetto originario, risultato che, come si è sostenuto retro (§ 4), non sembra potersi esigere dal lavoro di tesi, che deve concedere spazio anche al momento speculativo della ricerca.

Siffatta integrazione tra il tessuto produttivo e le Scuole di dottorato potrebbe essere agevolata qualora nell'Ateneo entro cui opera la Scuola funzionasse una struttura amministrativa di supporto, sul genere degli Industrial liaison offices<sup>xlix</sup>. Mediante questa struttura, l'Università potrebbe fornire supporto all'impresa nella redazione dei progetti di ricerca, facilitando la connessione tra il programma finale e il precedente lavoro di tesi.

Ancor più sicura appare la prospettiva del ricorso alle tecniche ideate nel 1997 da parte delle Scuole di dottorato se ci si focalizza sullo spirito del citato art. 14. Esso poggia su due pilastri principali: l'incentivo economico all'assunzione dei lavoratori della ricerca e di chi ha concluso un percorso di alta formazione, e la flessibilità delle forme di impiego. Il primo risponde alla necessità di stimolare nelle imprese la domanda di ricerca e innovazione, che esse appaiono refrattarie a sviluppare autonomamente. Il secondo consente di introdurre nel flusso di interscambio tra il mondo produttivo e gli enti di formazione e ricerca elementi di dinamismo, definendo una struttura articolata in percorsi di andata e ritorno e perciò idonea ad alimentare il continuo trasferimento di conoscenza teorica e di esperienza pratica. Inoltre, esso corrisponde alle generali esigenze di flessibilità espresse dalle imprese con riguardo alla fase iniziale del periodo lavorativo. Osservata la tematica da questo punto di vista, si rileva come i principi da cui aveva preso le mosse il

“Pacchetto Treu”, agendo sui fattori che favoriscono la partecipazione del tessuto produttivo alle reti di relazioni con le strutture formative e di ricerca, e inoltre contribuendo a rendere più agili i rapporti tra i soggetti che partecipano alle reti, appaiano coerenti con la strategia che ispira il sistema delle Scuole di dottorato, e possano rientrare nella strumentazione di cui il sistema deve dotarsi.

Vista poi l'importanza che tra tali strumenti rivestono le incentivazioni ministeriali, consegue alle suesposte considerazioni il rilievo della necessità che, nell'ambito del raccordo tra formazione e mondo del lavoro che si istituisce nelle Scuole di dottorato, gli incentivi di fonte pubblica non raggiungano solo gli enti formativi, ma vengano rivolti anche a vantaggio del tessuto produttivo; in altre parole, occorre definire misure incentivanti delle quali tutti i partecipanti alla rete possano godere. Tali misure, beninteso, non dovrebbero necessariamente avere natura economica, ma potrebbero anche essere di tipo normativo, proprio sulla falsariga delle disposizioni di cui all'art. 14, l. n. 196/1997: nel quadro ordinamentale allora vigente, infatti, la stessa possibilità di stipulare contratti a termine nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata costituiva una misura incentivante, in veste di deroga al principio di tassatività delle causali di apposizione del termine al contratto di lavoro ex l. n. 230/1962<sup>li</sup>. La definizione delle modalità di utilizzo degli strumenti incentivanti di fonte pubblica nei singoli casi potrebbe poi essere rimessa alla comune determinazione dei soggetti partecipanti alla rete, i quali potrebbero ricorrere a strumenti pattizi come le intese: in questo modo si contrasterebbe il rischio che ciascun soggetto tragga vantaggio dalle incentivazioni a fini meramente egoistici – ad esempio il temporaneo arruolamento a basso costo di manodopera altamente qualificata – trascurando, o peggio ostacolando, l'obiettivo comune per il quale gli incentivi sono stati erogati.

Nel rispetto degli obiettivi delle Scuole di dottorato, ricordati nei paragrafi che precedono, per la determinazione delle misure incentivanti si dovrebbe tenere in considerazione anche la prospettiva della stabilizzazione delle posizioni lavorative dei ricercatori, e quindi creare un sistema di agevolazioni per le imprese o gli enti di ricerca che, dopo aver introdotto presso di sé gli allievi delle Scuole, consolidino i rapporti avviati<sup>lii</sup>.

Tra i motivi di ispirazione che, nella messa a punto del sistema delle Scuole di dottorato, si possono trarre dalle norme del “Pacchetto Treu” sull'occupazione nel settore della ricerca, figura anche il rilievo attribuito al consenso della persona coinvolta nel flusso di scambio tra le istituzioni formative e il tessuto produttivo: si ricorda in merito che, ai sensi dell'art. 14, l. n. 196/1997, il distacco del ricercatore dall'ente di ricerca all'impresa è subordinato, in deroga ai principi generali sul distacco<sup>liii</sup>, all'assenso dell'interessato. Riprodotta nel contesto dei transiti tra le sedi formative istituzionali e la formazione sul lavoro, che dovrebbe caratterizzare il percorso dei dottorandi nell'ambito delle Scuole, questa tecnica normativa suggerisce l'opportunità di rendere l'allievo partecipe delle scelte relative al proprio percorso formativo personale, in particolare per quanto concerne il ramo del tessuto produttivo, se non la specifica impresa, presso la quale egli intende svolgere la sua formazione pratica, nell'ottica di un possibile consolidamento

del rapporto con la sede prescelta.

Infine, un altro dato caratteristico del sistema delineato da suddetto art. 14, che potrebbe essere preso a modello per i nuovi strumenti di occupabilità dei lavoratori della ricerca, si rinviene nella centralità conferita all'impulso imprenditoriale alla costituzione dei rapporti con i ricercatori e i centri di ricerca. Secondo la norma suddetta, non solo la predisposizione dei progetti di ricerca dai quali deriva la stipulazione di contatti a termine con titolari di diploma universitario, laureati e dottori di ricerca, compete alle imprese – il che può apparire scontato – ma, inoltre, l'invio in distacco presso le imprese dei ricercatori dipendenti di Università e centri di ricerca è condizionato alla richiesta dell'impresa stessa: il che appare meno ovvio ed anzi costituisce una deroga alla disciplina generale del distacco, che va ad aggiungersi a quella precedentemente rilevata concernente la necessità del consenso del lavoratore distaccato<sup>iv</sup>.

Alla base di queste disposizioni sembrano risiedere la consapevolezza del rapporto biunivoco, segnalato in apertura di questo paragrafo, tra l'incremento dei tassi quantitativi e qualitativi dell'occupazione nel settore della ricerca e la crescita complessiva del sistema produttivo, e la certezza che l'attivazione di tale rapporto dipenda fortemente da una crescita della domanda di innovazione da parte delle imprese. Considerazioni di questo tenore possono essere generalizzate, come si è più volte rilevato in precedenza, a tutto il contesto della transizione tra le sedi formative e il mondo del lavoro, e pertanto dovrebbero essere messe in conto anche nella definizione degli strumenti operativi delle Scuole di dottorato. Il che conferma il bisogno di individuare adeguati strumenti di incentivazione e stimolo alla domanda di ricerca da parte delle imprese, e forse mette in luce, ad un livello più profondo, la necessità di uno spostamento in quella direzione dei paradigmi culturali del mondo imprenditoriale.

<sup>v</sup>

---

<sup>i</sup> Con tale espressione si allude ai percorsi formativi di livello universitario e post-universitario. Si tratta di un insieme eterogeneo, che comprende esperienze variabili tanto dal punto di vista delle tecniche formative – ad esempio, alcune rivolte ad una formazione prettamente teorica, altre alla formazione attraverso il lavoro, come nel caso dell'apprendistato per l'alta formazione di cui all'art. 50, d. lgs. n. 276/2003 – quanto da quello degli curricula, degli obiettivi e degli sbocchi previsti: per un riepilogo della struttura e dei livelli dei percorsi formativi cfr. CNEL, Osservazioni e proposte – Educazione e formazione, Roma, 31 marzo 2005, in Boll. ADAPT, 2005, n. 13.

<sup>ii</sup> Cfr. art. 4, comma 1, d.m. n. 224/1999.

<sup>iii</sup> Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (CNVSU), Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca dell'a.a. 2003/04 e proposta di criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 2005, doc. n. 12/05, consultabile in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro.

<sup>iv</sup> Secondo il COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (CNVSU), Relazione sullo stato della didattica nei corsi di dottorato di ricerca ecc., cit., “una percentuale significativa dei dottorati di ricerca dichiara di non disporre di risorse per il funzionamento del dottorato, in particolare per la didattica, le spese di ricerca e missione dei dottorandi”. E' questa una delle ragioni che impedisce “l'inserimento delle attività del dottorando in una robusta rete di relazioni con strutture di ricerca nazionali e internazionali”, ripercuotendosi negativamente, come appare ovvio, anche sulle possibilità di sbocco professionale degli allievi.

<sup>v</sup> Cfr. art. 2, comma 3, lett. d), d.m. n. 224/1999.

<sup>vi</sup> Cfr. art. 2, comma 3, lett. e), d.m. n. 224/1999.

<sup>vii</sup> Cfr. C. BORDESE, E. PREDAZZI, Dottorato: cuore e motore della ricerca, International School of Advanced Study dell'Università di Torino, 2004, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università,



---

Scuola, Mercato del lavoro, ed ivi riferimenti a rilievi statistici. In particolare, in relazione al settore della fisica, gli Autori espongono i risultati di un'indagine che ha messo a confronto le destinazioni occupazionali dei dottori di ricerca in diversi Stati europei, mostrando come lo sbocco universitario riguardi il 63% dei casi in Italia, contro il 33% in Francia, il 39% nel Regno Unito, il 25,2% in Germania, il 23,3% nei Paesi Bassi e il 33,3% in Svezia.

<sup>viii</sup> Cfr. art. 17, commi 2 e 3, d. m. n. 262/2004.

<sup>ix</sup> Cfr. CNVSU, Documento di indirizzo sulla istituzione di scuole di dottorato di ricerca, doc. n. 3/05, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro.

<sup>x</sup> Cfr. CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE (CUN), Parere del 16 settembre 2004, n. 106, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro.

<sup>xi</sup> Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2005) 152 def., Comunicazione Mobilitare gli intelletti europei: creare le condizioni affinché le università contribuiscano pienamente alla strategia di Lisbona, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro in cui si riprendono e si sviluppano alcune considerazioni svolte in COM(2005) 24 def., Comunicazione Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona, in *Boll. ADAPT*, 2005, n. 4 ed in particolare l'affermazione secondo cui la conoscenza e l'innovazione costituiscono il fulcro della crescita europea, e pertanto è necessario "rafforzare il contributo delle università alla creazione e alla diffusione della conoscenza su tutto il territorio dell'Unione" e "incrementare le loro potenzialità e qualità nel campo della ricerca".

<sup>xii</sup> Cfr. CNEL, Osservazioni e proposte, cit., p. 15. E' stato peraltro sostenuto che in questo processo di scambio e contaminazione reciproca al sistema universitario spetti per natura e vocazione il ruolo strategico di centro di raccordo tra le istanze dei vari soggetti partecipanti alla rete: cfr. M. BIAGI, Università e orientamento al lavoro nel doporiforma: verso la piena occupabilità?, in *DRI*, 2002, 343.

<sup>xiii</sup> Cfr. CNVSU, Documento di indirizzo, cit., § 6.A.

<sup>xiv</sup> Cfr. il Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università di Genova, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro, art. 5, lett. b, che include tra i requisiti di idoneità delle Scuole la trattazione di "tematiche scientifiche sufficientemente ampie, rilevanti e riferite ai settori scientifico-disciplinari rappresentati nella scuola".

<sup>xv</sup> Il riferimento, esemplificativo, è alle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università di Genova; alla Scuola di Alta formazione (SAF) di Ferrara; alla Scuola di dottorato di ricerca in Scienze matematiche dell'Università di Padova; alla Scuola di Dottorato "Galileo Galilei" dell'Università di Pisa; alla Scuola di dottorato del politecnico di Torino; nonché, da ultime, alle Scuole di dottorato attivate a partire dall'anno accademico 2005-2006 nell'Università di Modena e Reggio Emilia: tutti i riferimenti in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro.

<sup>xvi</sup> Cfr. CNVSU, Documento di indirizzo, cit., § 6.A (ii), in cui si parla di "programmazione di precisi momenti formativi (...) relativa sia alle attività comuni (...) sia a quelle specifiche di ciascun corso". E' importante in questo senso anche la specificazione che la Scuola dovrà "disporre di un numero adeguato di posti di dottorato, che giustifichi l'attivazione di un programma formativo e un significativo impegno di docenza".

<sup>xvii</sup> Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2005) 152 def., cit.

<sup>xviii</sup> In questa categoria può essere inquadrata la Scuola di Alta Formazione di Ferrara, che si pone come "punto di riferimento per le attività interdisciplinari dell'Università", ai sensi dell' art. 1 del Regolamento istitutivo.

<sup>xix</sup> Cfr le esperienze delle Scuole di dottorato di ricerca delle Università di Modena e Reggio Emilia e di Genova, e della Scuola di dottorato di ricerca in Scienze matematiche dell'Università di Padova.

<sup>xx</sup> A questo gruppo appartengono, ad esempio, la Scuola di Dottorato "Galileo Galilei" dell'Università di Pisa e la Scuola interpolitcnica istituita dalle Università di Torino, Milano e Bari, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro.

<sup>xxi</sup> I Regolamenti istitutivi talvolta pongono vincoli alla misura della ripartizione dei crediti tra didattica frontale e attività di ricerca, privilegiando l'impegno degli allievi in quest'ultima: ad esempio, il Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia dispone che dei 180 CFU che compongono il curriculum finale del dottore di ricerca solo un massimo di 60, prevalentemente collocati nel primo biennio, possa essere assegnato sulla base della frequenza a corsi frontali e seminari.

<sup>xxii</sup> Cfr. CNVSU, Documento di indirizzo, cit., § 4, nonché § 6.A, rispettivamente punti (i), in cui si indica come requisito essenziale delle Scuole quello della "illustrazione degli obiettivi formativi e delle prospettive professionali", e (iii), in cui si enfatizza "la definizione delle modalità di coinvolgimento



---

dei dottorandi nelle attività di ricerca, che includa in particolare la illustrazione dei settori di ricerca in cui è previsto che essi vengano inseriti”.

<sup>xxiii</sup> Cfr. CUN, Parere, cit.

<sup>xxiv</sup> Il nesso intercorrente tra il rapporto di fiducia che lega un gruppo di soggetti e la costituzione di una rete di relazioni stabili tra gli stessi, idonea a produrre effetti positivi dei quali tutti gli appartenenti al gruppo possono giovare, rimanda alla vasta letteratura sul concetto di “capitale sociale”: per una ricapitolazione degli argomenti e dei contributi più rilevanti sul tema cfr. A. PORTES, *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*, in *Annual Review of Sociology*, 1998, 24, 1-24. In particolare sull’importanza di un corretto flusso di informazioni tra gli attori delle reti sociali, nello specifico contesto del mercato del lavoro, e sugli effetti distorsivi determinati dalla mancanza di informazioni, cfr. P. RYAN, *The School-to-Work Transition: a Cross-National Perspective*, in *Journal of Economic Literature*, 2001, vol. 39, n° 1.

<sup>xxv</sup> Cfr. CNVSU, Documento di indirizzo, cit., § 4. Da questo punto di vista, l’alta formazione può essere osservata come avanguardia di un più ampio progetto di generalizzata riforma della struttura dell’offerta formativa, su cui cfr. M. TIRABOSCHI, *Il problema della occupazione giovanile nella prospettiva della (difficile) transizione dai percorsi educativi e formativi al mercato del lavoro*, in questo Volume, spec. § 2.

<sup>xxvi</sup> E’ opportuno ricordare in proposito come taluni abbiano avvertito che i lavoratori della ricerca non costituiscono una classe uniforme, né per l’oggetto della disciplina di competenza, né per il tipo di professionalità posseduta, né – di conseguenza – per gli sbocchi occupazionali prevedibili, e che pertanto le strategie circa la loro occupabilità, pur inserendosi in un quadro comune, dovranno variare ed essere specificate in funzione della specifica categoria di ricercatore in cui il ricercatore si colloca: cfr. R. DUHAUTOIS, S. MAUBLANC, *Les carrières des chercheurs dans les entreprises privées*, Centre d’Etudes de l’Emploi, Noisy-Le-Grand Cedex, Septembre 2005, n. 25, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro.

<sup>xxvii</sup> Cfr. ID., §6.B.

<sup>xxviii</sup> Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2005) 152 def., cit., spec. § 3.1.

<sup>xxix</sup> Sotto forma, ad esempio, di borse di dottorato: Cfr. CNVSU, Documento di indirizzo, cit., § 6.B (ix). Cfr. inoltre i modelli della Scuola di dottorato in Diritto internazionale e Diritto privato e del lavoro dell’Università di Padova, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro, che prevede borse di studio “a tema vincolato” finanziate mediante convenzione esterna, e della SAF di Ferrara, che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento istitutivo promuove contatti con enti e imprese, l’organizzazione di stage e tirocini e l’individuazione di tematiche di ricerca di interesse comune. Sul sistema dei finanziamenti come nodo critico del sistema universitario italiano cfr. M. TIRABOSCHI, *Il problema della occupazione giovanile*, cit., spec. § 4.

<sup>xxx</sup> Quest’ultima constatazione è coerente con il generalizzato riconoscimento di come, data la necessità di definire, anche per la formazione di più alto livello, curricula maggiormente orientati all’acquisizione di capacità spendibili nel mercato del lavoro, il risultato atteso sia conseguibile più agevolmente mediante il raccordo delle istituzioni formative con il mondo produttivo e lo svolgimento di parte della formazione in contesti di lavoro: cfr. P. RYAN, *The School-to-Work Transition*, cit.; U. TEICHLER, *The Contribution of Education and Training to the Employability of Youth: Changing Concerns, Debates and Measures*, in OECD, *Preparino Youth for the 21th Century. The Transition from Education to the Labour Market*, 1999, 215.

<sup>xxxi</sup> Cfr. ad esempio il Regolamento delle Scuole di dottorato dell’Università di Genova, art. 12, lett. w, che prevede “eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative”.

<sup>xxxii</sup> Cfr. ancora il Regolamento delle Scuole di dottorato dell’Università di Genova, art. 5, lett. i, che pone tra i requisiti per l’istituzione delle Scuole la “collaborazione documentata con soggetti pubblici e privati italiani o stranieri, anche eventualmente ai fini del finanziamento delle borse di studio o dello svolgimento di stage”; nonché il Regolamento istitutivo della SAF di Ferrara, art. 4, che prevede la partecipazione alle sedute del Consiglio della scuola, con voto consultivo, di “rappresentanti degli enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della scuola”.

<sup>xxxiii</sup> Cfr. CNVSU, Documento di indirizzo, cit., §6.B (viii).

<sup>xxxiv</sup> L’essenzialità della formazione di base è affermata anche dagli stessi rappresentanti del mondo produttivo: cfr. CONFINDUSTRIA (a cura di), *Rapporto Education – 2004*, in *Boll. ADAPT*, 2005, n. 20.

---

<sup>xxxv</sup> Sull'autonomia delle istituzioni formative e la libertà di insegnamento cfr. per tutti S. CASSESE, A. MURA, sub artt. 33-34, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, artt. 29-34 – *Rapporti etico-sociali*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1976.

<sup>xxxvi</sup> Cfr. CNVSU, Documento di indirizzo, cit., §6.B.

<sup>xxxvii</sup> Cfr. ID., §6.C.

<sup>xxxviii</sup> Cfr. CNEL, Osservazioni e proposte, cit. In tale contesto si colloca anche il processo di uniformazione dei sistemi europei di istruzione e formazione avviato nel 1999 con la c.d. "Dichiarazione di Bologna": cfr. A. MASIA, L'internazionalizzazione del sistema universitario italiano in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro; cfr. inoltre CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 2005/C 141/04, Conclusioni sui nuovi indicatori nel settore della istruzione e della formazione, 24 maggio 2005, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro, e più recentemente COMMISSIONE EUROPEA, Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European Quality Charter of Mobility, ove si definiscono una serie di linee-guida per il rafforzamento ed il miglioramento dei risultati delle esperienze di mobilità a scopo educativo e formativo nell'ambito dell'Unione. A proposito dell'intensificazione delle relazioni internazionali e della mobilità della popolazione europea, sembrano doversi valutare con attenzione i recenti rilievi statistici che segnalano, per l'Italia, la diminuzione dei tassi di mobilità studentesca afferente ai diversi programmi comunitari (come ad esempio il Programma Socrates/Erasmus), rinvenendone una causa nella contrazione della durata dei corsi di studio, che in seguito alla riforma del 1998 è stata com'è noto ridotta a tre anni, con l'eventuale aggiunta di un biennio specialistico (cfr. ALMALAUREA, Profilo dei laureati – 2004, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro)

<sup>xxxix</sup> Cfr. art. 12, c. 2, d.m. n. 115/2001.

<sup>xl</sup> *Ibidem*.

<sup>xli</sup> Cfr. CNVSU, Valutazione dei corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata. Programmazione del sistema universitario per i trienni 2001-2003, art. 12, e 2004-2006, art. 18, doc. n. 11/05, in [www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it), Indice A-Z, voce Università, Scuola, Mercato del lavoro.

<sup>xlii</sup> A questo scopo appare orientato l'art. 4 del Regolamento istitutivo della SAF di Ferrara, che menziona tra i compiti della Scuola la promozione degli aspetti scientifici e culturali delle attività di collaborazione, di didattica e di ricerca con altre Università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali ed internazionali. Cfr. inoltre l'art. 5, lett. j, del Regolamento delle Scuole di dottorato dell'Università di Genova, che indica il requisito della "capacità di proiezione internazionale", da acquisirsi mediante "di norma lo svolgimento di parti del percorso formativo in più sedi ed il riconoscimento dei crediti acquisiti". Rilevante appare in proposito la previsione, contenuta nel Regolamento delle Scuole di dottorato di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia, della possibilità di stipulare con Università o enti stranieri programmi di co-tutela di tesi, consistenti nell'elaborazione della ricerca sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università sede della Scuola e di un docente dell'Università o dell'ente partner.

<sup>xliii</sup> Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2005) 152 def., cit.

<sup>xliv</sup> Sottolinea la derivazione delle norme del 1997 dai grandi accordi interconfederali degli anni immediatamente precedenti D. GAROFALO, Art. 14 – L'incentivo alla ricerca come misura di sostegno all'occupazione, in E. GHERA (a cura di), *Occupazione e flessibilità: legge n. 196/1997 e provvedimenti attuativi*, Novene, Napoli, 1998, 139, e spec. 142 - 143 il quale riepiloga le linee guida per gli interventi legislativi che quegli interventi avevano sancito, e che ancora oggi paiono ispirare le azioni in questo settore ("coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, sociali ed economici; definizione delle politiche di ricerca e dei relativi strumenti, con corretta valorizzazione delle attività di ricerca; mobilitazione di tutte le risorse e competenze disponibili; avvio di un processo di riforma delle strutture della ricerca; piena valorizzazione delle risorse umane con incentivo all'impiego produttivo delle capacità acquisite; sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica in favore di PMI e delle aree meno favorite; coinvolgimento dell'opinione pubblica sul tema della scienza e della tecnologia"), e le operazioni conseguentemente programmate ("incremento delle risorse"; "riunificazione delle competenze decisionali"; "riordino degli enti ed istituzioni scientifiche onde realizzare l'interazione della loro attività con il sistema produttivo"; "sostegno alle iniziative di trasferimento e diffusione tecnologica (ad es. con l'inserimento di ricercatori nel mondo del lavoro)"; "investimento sul capitale umano, scientifico e tecnologico sia nei processi formativi sia nella mobilità e nel sostegno all'impiego produttivo di capacità acquisite nel mondo della ricerca e dell'innovazione").

---

<sup>xlv</sup> Cfr. L. FORLANI, Sviluppo delle piccole e medie imprese e lavoro nel settore della ricerca, in M. BIAGI (a cura di), *Mercati e rapporti di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1997, 335; A. TAMPIERI, L'occupazione nel settore della ricerca (art. 14), in L. GALANTINO (a cura di), *Il lavoro temporaneo e i nuovi strumenti di promozione dell'occupazione: commento alla legge 24 giugno 1997, n. 196*, Giuffrè, Milano, 1997, 353.

<sup>xlvi</sup> Peraltro, alla stabilizzazione dei lavoratori della ricerca nell'impiego privato non necessariamente consegue la prosecuzione perpetua della carriera nell'impresa con il medesimo ruolo di ricercatore: talvolta si assiste, infatti, ad una migrazione dei ricercatori verso compiti manageriali, come rilevano R. DUHAUTOIS, S. MAUBLANC, *Les carrières des chercheurs dans les entreprises privées*, cit.

<sup>xlvii</sup> Si tratta di un'applicazione della tecnica comunitaria denominata job rotation, uno degli strumenti di politica attiva del lavoro "capace di garantire allo stesso tempo una collocazione a lavoratori in cerca di occupazione e una formazione continua dei lavoratori già inseriti in un'azienda", come ha rilevato P. LOI *Occupazione nel settore della ricerca*, in NLCC, 1997, 1326.

<sup>xlviii</sup> Sottolinea la centralità dello strumento dell'intesa concertativa sul terreno della transizione tra formazione e lavoro M. BIAGI, *Università e orientamento al lavoro nel doporiforma*, cit. Cfr. nello stesso senso CNEL, *Osservazioni e proposte*, cit.

<sup>xlix</sup> L'espressione designa servizi sperimentati per la prima volta negli Stati Uniti, mirati a favorire la cooperazione ed il trasferimento tecnologico dalle Università e dai centri di ricerca, pubblici e privati, alle imprese, mediante un'attività di supporto tecnico-scientifico ed operativo nell'ideazione di progetti di ricerca. Gli Industrial liaison offices svolgono attività di vario genere, tra cui: monitoraggio delle caratteristiche delle imprese locali e proposta di soluzioni idonee al loro sviluppo; promozione di programmi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; assistenza e supporto alla definizione di piani di innovazione e di progetti di ricerca da parte delle imprese; organizzazione di attività formative volte alla creazione di figure professionali orientate alla gestione e al controllo dell'innovazione tecnologica. Per una recente applicazione nel contesto italiano cfr. il bando MIUR per Presentazione e selezione di proposte per la costituzione o il sostegno di "Industrial Liaison Office", in *Boll. ADAPT*, 2005, n. 20.

<sup>l</sup> Rimarca questo limite dell'imprenditorialità italiana M. G. GAROFALO, *La formazione e la ricerca nel cosiddetto Pacchetto Treu*, in RGL, 1998, I, 71.

<sup>li</sup> Analizza questa particolare valenza dell'art. 14 A. TAMPIERI, *L'occupazione nel settore della ricerca*, cit.

<sup>lii</sup> Rileva le carenze dell'art. 14 l. n. 196/1997 dal punto di vista degli incentivi alla trasformazione dei rapporti D. GAROFALO, *Art. 14, cit., spec. 157*.

<sup>liii</sup> A meno di non voler ritenere che nell'ipotesi de qua il distacco comporti un mutamento di mansioni: cfr. art. 30, d. lgs. n. 276/2003.

<sup>liv</sup> Cfr. P. LOI *Occupazione nel settore della ricerca*, cit.